



*Il Ministro delle Infrastrutture
e dei Trasporti*

- VISTO l'articolo 5, comma 7 octies, del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito nella legge 26 febbraio 2010 n. 25, che permette di utilizzare le risorse di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 2006, n. 205 anche per interventi di sostegno del trasporto combinato e trasbordato su ferro e per gli investimenti delle imprese di autotrasporto di merci finalizzati al miglioramento dell'impatto ambientale ed allo sviluppo della logistica;
- VISTA la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato e, in particolare il Regolamento (CE) n. 659 del 22 marzo 1999, del Consiglio, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del Trattato CE;
- CONSIDERATO che il citato articolo 5, comma 7 octies, del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito nella legge 26 febbraio 2010 n. 25, consente di adottare fino al 30 settembre 2010, i provvedimenti attuativi per l'utilizzo delle risorse di cui al DPR 205/2006;
- VISTO il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 592 del 4 agosto 2010 in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, con il quale sono stati definiti i criteri generali per la concessione dei benefici di cui al citato articolo 5, comma 7 octies del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194;
- VISTO l'articolo 2, comma 2 del citato decreto ministeriale n. 592/2010 con il quale parte delle risorse residue di cui al DPR 205/2006 vengono destinate ad interventi a sostegno del trasporto combinato e trasbordato su ferro;
- VISTO l'articolo 3, del già menzionato decreto ministeriale n. 592/2010, il quale individua i criteri per la concessione dei contributi destinati al sostegno del trasporto combinato e trasbordato su ferro, rimandando ad apposito decreto della Direzione Generale per il Trasporto Stradale e per l'Intermodalità, la previsione delle modalità operative per l'erogazione delle risorse;
- CONSIDERATA la necessità di modificare ed integrare il citato DM 592/2010, al fine di incrementare l'effetto incentivante degli interventi per lo sviluppo del trasporto ferroviario ivi previsti, individuando più puntualmente le tipologie di trasporto contribuibili e prevedendo in particolare riduzioni tariffarie per gli utenti del trasporto, nonché la possibilità di incentivare nuovi traffici ferroviari;

DECRETA

ARTICOLO 1

1. L'articolo 3 del decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n 592 del 4 agosto 2010 è sostituito dal seguente:

“ARTICOLO 3

1. *Nelle more della quantificazione di cui all'articolo 1, comma 3, la Direzione Generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità, con apposito decreto da emanarsi entro 30 giorni dalla data del presente decreto, provvederà a dettare le modalità operative per l'erogazione delle risorse residue di cui al DPR 205/2006 destinate ad interventi a sostegno del trasporto combinato e trasbordato su ferro.*

2. *La disciplina delle modalità di concessione dei contributi di cui al presente articolo, da effettuare tenendo conto – ove applicabili – delle disposizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 2006, n. 205, avverrà sulla base dei seguenti criteri:*

- a) *la destinazione dovrà avvenire nei confronti di imprese utenti di servizi di trasporto ferroviario che commissionino o abbiano commissionato, dal 15 ottobre 2010 al 14 ottobre 2011, servizi di trasporto combinato o trasbordato con treni completi¹ mantenendo in essere un volume di traffico, in termini di treni*Km percorsi sulla rete nazionale, non inferiore all' 80% di quello effettuato nel corso del periodo 1.7.2009-30.6.2010 e si impegnino a mantenere tale volume anche per i dodici mesi successivi;*
- b) *potranno accedere ai contributi anche le imprese utenti di servizi di trasporto ferroviario che non abbiano commissionato servizi di trasporto combinato o trasbordato con treni completi nel corso del 2009, ma commissionino tali servizi nel periodo dal 1° ottobre 2010 al 30 settembre 2011. L'accesso ai contributi è subordinato all'effettuazione, su base annua, di almeno 48 coppie di treni completi ed all'impegno a mantenere il volume di almeno 48 coppie di treni completi anche per i dodici mesi successivi;*
- c) *I requisiti relativi al traffico ferroviario dovranno essere comprovati – nel corso del biennio - con l'acquisizione di contratti conclusi con una o più imprese ferroviarie per servizi di trasporto combinato o trasbordato con treni completi; nonché con l'ulteriore documentazione di dettaglio che sarà definita dal Ministero nel decreto di cui al comma 1;*
- d) *il Ministero procederà a quantificarè, entro 30 giorni decorrenti dal termine di scadenza per la presentazione della domanda e sulla base dei soli dati in essa contenuti, il contributo spettante in ragione dei treni*km contrattualizzati e a concedere un anticipo, sulla base delle dichiarazioni rese nella misura del 20% del contributo stesso. L'anticipazione sarà concessa ai richiedenti previo rilascio di garanzia fidejussoria di importo pari all'anticipazione ricevuta e con l'obbligo di restituire l'acconto in caso di mancato rispetto delle prescrizioni del presente decreto, ovvero di mancata dichiarazione di compatibilità della Commissione Europea ai sensi del successivo articolo 4;*

¹ Per “trasporto combinato” si intendono i trasporti di cose nei quali l'autocarro, il rimorchio, il semirimorchio con o senza veicolo trattore, la cassa mobile o l'UTI effettuano la parte iniziale e/o terminale del tragitto su strada e l'altra parte per ferrovia; per “trasporto trasbordato” si intendono i trasporti nei quali le cose effettuano la parte iniziale e/o terminale del tragitto su strada e l'altra parte per ferrovia con rottura di carico; per “treno completo” deve intendersi quello acquistato in tutta la sua capacità di prestazioni da un'unica impresa ed utilizzato per l'effettuazione di trasporto combinato e/o trasbordato nonché per il riposizionamento dei veicoli o delle UTI.

- e) le imprese beneficiarie dei contributi che non siano utenti del trasporto saranno tenute a destinare a favore dei propri clienti una riduzione delle tariffe almeno pari al 40% dell'ammontare dei contributi percepiti, ad eccezione della quota parte riferita alla premialità di cui alla successiva lettera g);
- f) l'ammontare del contributo è fissato in un massimo di euro 2,00 per ogni treno*chilometro di trasporto combinato o trasbordato effettivamente percorso sulla rete nazionale nei 12 mesi decorrenti dal 15 ottobre 2010 e sarà liquidato a consuntivo dell'annualità, entro i successivi 60 giorni, ove siano rispettati i requisiti di cui ai precedenti punti a) o b);
- g) in relazione alle effettive disponibilità finanziarie potranno essere previste ipotesi di premialità, a consuntivo dell'anno oggetto di contributo, fino ad un ulteriore 30% dell'ammontare di cui al precedente punto f), riservate alle imprese di cui al punto a), per incrementi di volume di servizi commissionati rispetto al periodo 1.7.2009-30.6.2010;
- h) nel caso di altri interventi comunitari, statali, regionali, la contribuzione complessiva, tenuto conto anche di tali ulteriori contributi, non potrà eccedere il 30% del costo sostenuto, comprensivo degli oneri accessori quali verifica, formazione treno e manovra;
- i) il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti verifica, per i 12 mesi successivi a quelli di concessione dei contributi, il mantenimento in termini di treni*km dei contratti di servizio di trasporto. In caso di diminuzione di treni*km effettuati rispetto al periodo 15.10.2010-14.10.2011 provvederà al recupero proporzionale del contributo erogato. Il decreto di cui al comma 1 stabilisce le modalità operative per l'effettuazione delle verifiche - anche tramite accesso diretto all'apposito sistema informativo del gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale - e per l'eventuale recupero del contributo.

3. Per i profili connessi all'espletamento dell'attività di istruttoria e di gestione dell'intervento, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti potrà avvalersi, mediante apposita convenzione, della Società Rete Autostrade Mediterranee p.A., ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto legge 78/2009 convertito nella legge 3 agosto 2009, n. 102. I relativi oneri sono a carico delle somme di cui all'articolo 2, comma 2, nel limite del 2% delle risorse destinate agli interventi previsti dal presente articolo."

ARTICOLO 2

1. Restano ferme tutte le disposizioni di cui al decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 592 del 4 agosto 2010 non modificate dal presente decreto.

2. Il presente Decreto, vistato e registrato dai competenti Organi di controllo ai sensi di legge, entra in vigore il giorno di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

IL MINISTRO

